

## **Esecuzione della Legge per la protezione contro le infezioni (IfSG)**

### **Quarantena per i contatti e le persone sospette di infezione, isolamento delle persone risultate positive al test per Coronavirus SARS-CoV-2 (Ordinanza generale sull'isolamento)**

#### **Avviso**

#### **del Ministero della Salute bavarese**

**del 31 agosto 2021, prot. n. G5ASz-G8000-2020/122-925, del 9 settembre 2021,  
prot. n. G51z-G8000-2021/505-246 e del 15 settembre 2021,  
prot. n. G51z-G8000-2021/505-267**

Il Ministero della Salute bavarese, in base all'art. 28 par. 1 comma 1, dell'art. 29 par. 1 e 2 e dell'art. 30 par. 1 comma 2 della Legge per la protezione contro le infezioni (IfSG), congiuntamente all'art. 65 comma 2 punto 2 del Regolamento sulla competenza (ZustV), emana la seguente

#### **Ordinanza generale:**

#### **1. Definizioni**

Se non diversamente specificato, le norme dell'ordinanza generale si applicano alle seguenti persone (persone interessate):

- 1.1 Persone che, a causa di uno stretto contatto con un soggetto risultato positivo al COVID-19 secondo i criteri vigenti del Robert Koch Institut, siano state informate dall'Ufficio sanitario di essere contatti stretti a elevato rischio di infezione (contatti stretti).
- 1.2 Persone sospette di infezione,
  - a) risultate

- aa) positive a un test antigenico rapido per SARS-CoV-2, non effettuato da personale sanitario o persona di qualifica analoga debitamente addestrata o comunque eseguito senza la supervisione di detto personale; oppure
- bb) persone che presentino sintomi riconducibili a un'infezione da SARS-CoV-2

e per le quali l'Ufficio sanitario abbia disposto un test molecolare PCR, test PoC-PCR o test basati su altri metodi di amplificazione degli acidi nucleici per SARS-CoV-2 o che, in seguito a esito positivo del test antigenico o a consulto medico per presenza di sintomi, si siano sottoposte a test di amplificazione degli acidi nucleici per SARS-CoV-2

- b) o il cui tampone rientri in un pool testing PCR dal quale sia emerso un esito positivo.

- 1.3 Persone cui l'Ufficio sanitario, l'operatore che abbia effettuato il tampone o la struttura che abbia esaminato il test, successivamente al 31 agosto 2021 abbia comunicato l'esito positivo di un test di amplificazione degli acidi nucleici effettuato da personale sanitario o persona di qualifica analoga appositamente addestrata o di un test antigenico rapido effettuato da personale come sopra descritto (persone testate positive), e che non siano contatti stretti ai sensi di cui al punto 1.1 né persone sospette di infezione ai sensi del punto 1.2.

## **2. Norme di quarantena e isolamento**

### **2.1 Disposizione della quarantena o dell'isolamento**

#### **2.1.1 Quarantena dei contatti stretti**

- 2.1.1.1 I contatti stretti sono tenuti a mettersi in quarantena subito dopo la notifica dell'Ufficio sanitario ai sensi del punto 1.1, salvo diverse

disposizioni dell'autorità amministrativa circondariale competente.

L'Ufficio Sanitario raccoglie i recapiti e informa tempestivamente i contatti per iscritto o per via elettronica sulle misure da rispettare.

2.1.1.2 Ai sensi del punto 2.1.1.1, l'obbligo di quarantena non vige per:

- a) i contatti stretti che abbiano completato la vaccinazione anti COVID-19 (a decorrere dal 15esimo giorno successivo al richiamo);
- b) i contatti stretti per i quali un test di amplificazione degli acidi nucleici abbia certificato la guarigione dalla COVID-19 e a cui sia stata somministrata la prima dose di vaccino (a decorrere dal giorno della vaccinazione) e
- c) i contatti stretti per i quali un test di acido nucleico abbia certificato la guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2, sempre che detto test risalga ad almeno 28 giorni prima e a non oltre sei mesi prima.

L'attestato vaccinale e la certificazione di infezione da SARS-CoV-2 pregressa vanno presentati su richiesta all'Ufficio sanitario. Qualora nelle persone di cui al comma 1, entro 14 giorni dal contatto stretto con il caso di COVID-19 conclamato, insorgano sintomi tipici dell'infezione da Coronavirus SARS-CoV-2 quali tosse, febbre, perdita del gusto e dell'olfatto, è necessario informare tempestivamente l'Ufficio sanitario competente. L'Ufficio sanitario, in singoli casi, può prendere decisioni in deroga, disponendo la quarantena.

2.1.2 Le persone sospette di infezione sono tenute a mettersi in quarantena subito dopo che l'Ufficio sanitario ha disposto il test oppure, in assenza di tale disposizione, subito dopo aver effettuato il test di amplificazione degli acidi nucleici o aver ricevuto comunicazione circa l'esito positivo del pool testing. Ciò vale anche in caso di test antigenico effettuato in precedenza, con esito negativo. In vista del test, l'Ufficio sanitario o il medico che presta consulto o, nel caso del punto 1.2 lett. a, la persona che effettua il test di amplificazione degli acidi nucleici informa la persona sospetta di infezione per iscritto o per via elettronica circa l'obbligo di quarantena. In caso di test effettuato da un medico nell'ambito di una visita a domicilio o nel suo stesso studio, al momento del test la persona sospetta di infezione dovrà essere informata da

detto medico per iscritto o per via elettronica sull'obbligo di quarantena; dovrà essere inoltre trasmesso lo spirito della presente ordinanza generale ed eventualmente fornito altro materiale utile. Ai sensi dell'art. 6 par. 1 comma 1 punto 1 lett. t della Legge per la protezione contro le infezioni (IfSG), le persone sospette di infezione devono essere segnalate all'Ufficio sanitario locale.

- 2.1.3 Le persone risultate positive al test, una volta venute a conoscenza dell'esito, sono tenute a mettersi immediatamente in isolamento. Nel comunicare l'esito del test, l'Ufficio competente informa le persone risultate positive, per iscritto o per via elettronica, sull'obbligo di isolamento. Resta salvo l'obbligo di segnalazione ai sensi dell'art. 6 par. 1 comma 1 punto 1 lett. t e dell'art. 7 par. 1 comma 1 punto 44a della Legge per la protezione contro le infezioni (IfSG). La persona risultata positiva al test ha l'obbligo di farne segnalazione all'Ufficio sanitario competente comunicando l'esito, il tipo di test effettuato (amplificazione degli acidi nucleici o antigenico) e la data dello stesso.
- 2.2 La quarantena o l'isolamento avranno luogo presso un'abitazione o altro spazio delimitabile di un edificio.
- 2.3 Durante il periodo di quarantena o isolamento, ai contatti stretti, alle persone sospette di infezione e alle persone risultate positive al test non è consentito lasciare l'abitazione senza espresso consenso dell'Ufficio sanitario. È consentita unicamente la temporanea permanenza della persona, sempre da sola, in un giardino, una terrazza o un balcone appartenenti all'abitazione. È consentito lasciare l'abitazione unicamente allo scopo di effettuare i test di fine quarantena o isolamento previsti dalla presente Ordinanza generale nonché per effettuare altre analisi disposte dall'Ufficio sanitario.
- 2.4 Per l'intera durata della quarantena o dell'isolamento domiciliare, è necessario che la persona interessata resti separata nello spazio o nel tempo dagli altri appartenenti al nucleo familiare. La separazione "nel tempo" consiste, ad esempio, nel non consumare i pasti insieme bensì consecutivamente. La

separazione “nello spazio” può consistere, ad esempio, nel soggiornare della persona interessata in un ambiente diverso da quello utilizzato dai restanti membri del nucleo familiare.

- 2.5 Durante il periodo di quarantena o isolamento, alla persona interessata non è consentito ricevere visite da persone non appartenenti al nucleo familiare. In casi specifici, le autorità amministrative circondariali competenti hanno la facoltà di disporre diversamente.

### **3. Norme igieniche durante la quarantena e l'isolamento**

- 3.1 L'Ufficio sanitario istruisce e informa i contatti stretti, le persone sospette di infezione, le persone risultate positive al test ed eventualmente gli appartenenti al nucleo familiare sulle adeguate norme igieniche e di protezione, atte in particolare a evitare l'ulteriore diffusione delle infezioni.

- 3.2 Le indicazioni dell'Ufficio sanitario relative alle norme igieniche e protettive devono essere rispettate.

### **4. Misure durante la quarantena dei contatti stretti**

- 4.1 È compito dell'Ufficio sanitario contattare e comunicare con i contatti stretti. La presa di contatto ha luogo telefonicamente e con il supporto dei mezzi di comunicazione elettronica tra cui e-mail o altri media digitali.<sup>1</sup>

- 4.2 Durante il periodo di quarantena, il contatto stretto dovrà tenere un diario nel quale registrare, ove possibile quotidianamente, la temperatura corporea nonché l'andamento dei sintomi, se presenti, oltre alle attività in generale e ai contatti avuti con altre persone. Su richiesta dell'Ufficio sanitario, il contatto stretto è tenuto a fornire le informazioni contenute in detto diario.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Il punto 4.1 frase 1 viene aggiornato come da avviso del 15.09.2021.

<sup>2</sup> Il punto 4.2 frase 1 viene aggiornato come da avviso del 15.09.2021.

- 4.3 Durante l'isolamento domiciliare, il contatto stretto è tenuto a sottoporsi a controlli (tra cui consulti medici e diagnostica) e prelievi per analisi a opera degli incaricati dell'Ufficio sanitario, che consistono, in particolare, nei tamponi delle mucose.
- 4.4 Qualora la quarantena, nonostante l'impiego di ogni opzione organizzativa, tra cui il coinvolgimento di personale appartenente ad altre aree operative, comprometta il normale svolgimento delle attività di un'azienda rientrante nelle infrastrutture strategiche o il servizio di una pubblica autorità, per i contatti stretti, sarà possibile derogare, in singoli casi, alla quarantena disposta, tuttavia nel rispetto delle norme igieniche di prevenzione dell'infezione a tutela del restante personale. La decisione è di competenza dell'autorità amministrativa circoscrizionale preposta, eventualmente previo coordinamento con il servizio di medicina aziendale e la direzione della ditta o dell'autorità.
- 5. Ulteriori norme previste per il periodo di quarantena e isolamento ed estensione degli obblighi di segnalazione dei contatti stretti a quarantena conclusa<sup>3</sup>**
- 5.1 Qualora nei contatti stretti, indipendentemente dalla proroga della quarantena, entro 14 giorni dall'ultimo contatto stretto con il caso conclamato di COVID-19 o negli appartenenti al nucleo familiare ai sensi del punto 6.1.2 entro 20 giorni dall'insorgere dei sintomi nel primo soggetto, o nei primi soggetti asintomatici a decorrere dalla data del tampone che attesti la presenza del virus, si manifestino tipici sintomi di infezione da Coronavirus SARS-CoV-2 quali tosse, febbre o perdita del gusto e dell'olfatto o lo stato di salute delle persone sospette di infezione peggiori, tali persone sono tenute a telefonare tempestivamente all'Ufficio sanitario.<sup>4</sup>
- 5.2 Qualora, durante il periodo di quarantena o di isolamento, si rendano necessarie cure mediche particolari o un trasporto in ambulanza, la persona interessata è tenuta a informare preventivamente per telefono l'ente erogante le

---

<sup>3</sup> Il titolo viene integrato come da avviso del 15.09.2021.

<sup>4</sup> Si riformula il punto 5.1 come da avviso del 15.09.2021.

cure o il servizio di ambulanza del motivo della quarantena o isolamento. È fatto inoltre obbligo di informare preventivamente l'Ufficio sanitario.

- 5.3 Qualora l'interessato sia minorenne o affidato a un assistente legale, quest'ultimo è responsabile del rispetto della quarantena o dell'isolamento domiciliare.

## **6. Fine delle misure**

### 6.1 Fine della quarantena per i contatti stretti

- 6.1.1 Per i contatti stretti l'isolamento domiciliare termina nel momento in cui il contatto con un caso di COVID-19 conclamato risale ad almeno dieci giorni prima, sempre che nel periodo di quarantena non siano insorti sintomi tipici della COVID-19. A fronte delle premesse di cui al comma 1, l'isolamento domiciliare termina anticipatamente qualora il contatto stretto con il caso di COVID-19 conclamato risalga ad almeno cinque giorni prima e un test di amplificazione degli acidi nucleici effettuato non prima di cinque giorni dall'ultimo contatto stretto risulti negativo; per le persone operanti presso scuole, centri di accudimento diurno (centri diurni per l'infanzia, centri diurni di assistenza e centri di educazione terapeutica) e altre strutture ai sensi dell'art. 33 punti 1-3 della Legge per la protezione contro le infezioni (IfSG) che assistano prevalentemente minori, è sufficiente un esito di test antigenico negativo. A fronte delle premesse di cui al comma 1, l'isolamento domiciliare termina anticipatamente qualora il contatto stretto con il caso di COVID-19 conclamato risalga ad almeno sette giorni prima e un test antigenico effettuato non prima di sette giorni dall'ultimo contatto stretto risulti negativo. Il test di amplificazione degli acidi nucleici o il test antigenico devono essere effettuati da personale medico o altra persona debitamente addestrata. La fine anticipata della quarantena ha effetto contestualmente alla trasmissione dell'esito negativo di test all'autorità amministrativa circondariale competente, salvo diverse decisioni in merito della stessa.

L'eventuale esito positivo del test effettuato sul contatto stretto comporta la proroga dell'isolamento; l'autorità amministrativa circondariale competente

dispone quanto necessario in merito. Per la fine dell'isolamento si applicano le prescrizioni di cui al punto 6.3.<sup>5</sup>

6.1.2 Per gli appartenenti al nucleo familiare di casi di COVID-19 conclamati che non si ammalino o si ammalino presentando sintomi delle vie respiratorie ma risultino negativi al test di amplificazione degli acidi nucleici per SARS-CoV-2, l'isolamento domiciliare termina dopo dieci giorni dall'insorgere dei sintomi nel primo soggetto o, nel caso dei primi soggetti asintomatici, dieci giorni dopo il primo tampone che abbia attestato la presenza del virus, indipendentemente dal manifestarsi di altri casi all'interno del nucleo familiare. A fronte delle premesse di cui al comma 1, l'isolamento domiciliare termina anticipatamente qualora l'insorgere dei sintomi nel primo soggetto risalga ad almeno cinque giorni prima, e nel caso dei primi soggetti asintomatici almeno cinque giorni dalla data del primo tampone che attesti la presenza del virus e un test di amplificazione degli acidi nucleici effettuato non prima di cinque giorni da detto momento risulti negativo; per le persone operanti presso scuole, centri di accudimento diurno (centri diurni per l'infanzia, centri diurni di assistenza e centri di educazione terapeutica) e altre strutture ai sensi dell'art. 33 punti 1-3 della Legge per la protezione contro le infezioni (IfSG) che assistano prevalentemente minori, è sufficiente un esito di test antigenico negativo. A fronte delle premesse di cui al comma 1, l'isolamento domiciliare termina anticipatamente anche qualora l'insorgere dei sintomi nel primo soggetto risalga ad almeno sette giorni prima, e nel caso dei primi soggetti asintomatici qualora la data del primo tampone attestante la presenza del virus risalga ad almeno sette giorni prima e un test antigenico effettuato non prima di sette giorni da detto momento risulti negativo. Il test di amplificazione degli acidi nucleici o il test antigenico devono essere effettuati da personale medico o altra persona debitamente addestrata. La fine anticipata della quarantena ha effetto contestualmente alla trasmissione dell'esito negativo di test all'autorità amministrativa circondariale competente, salvo diverse decisioni in merito della stessa.

L'eventuale esito positivo del test comporta la proroga dell'isolamento;

---

<sup>5</sup> Si riformula il punto 6.1.1 come da avviso del 15.09.2021



l'autorità amministrativa circondariale competente dispone quanto necessario in merito. Per la fine dell'isolamento, in caso di esito di test positivo si applicano le prescrizioni di cui al punto 6.3.<sup>6 7</sup>

6.2 Per le persone sospette di infezione, l'isolamento domiciliare termina a fronte dell'esito negativo di un test di amplificazione degli acidi nucleici e comunque al più tardi allo scadere del quinto giorno dalla data del test. Su richiesta della persona sospetta di infezione, l'esito negativo del test va certificato per iscritto o per via elettronica. L'eventuale esito positivo del test effettuato sulla persona sospetta di infezione comporta la proroga dell'isolamento; l'autorità amministrativa circondariale competente dispone quanto necessario in merito. Per la fine dell'isolamento si applicano le prescrizioni di cui al punto 6.3.

6.3 Fine dell'isolamento per le persone risultate positive al test

6.3.1 Nel caso di persone risultate positive al test antigenico, effettuato da personale sanitario o personale analogo debitamente addestrato, l'isolamento termina a fronte dell'esito negativo del primo test di amplificazione degli acidi nucleici effettuato successivamente al test antigenico risultato positivo, con la comunicazione dell'esito negativo del test.

6.3.2 Per le persone asintomatiche risultate positive al test di acido nucleico che siano completamente vaccinate (a decorrere dal 15esimo giorno successivo alla seconda dose di vaccino) o le persone guarite dalla COVID-19, la cui guarigione sia attestata da test di amplificazione degli acidi nucleici, e a cui sia stata somministrata la prima dose di vaccino (a decorrere dal giorno della vaccinazione stessa), l'isolamento dura almeno 5 giorni. Qualora l'esito del test di amplificazione degli acidi nucleici, effettuato non prima del 5° giorno di isolamento, sia negativo e la persona in questione sia asintomatica, l'isolamento potrà terminare non prima del 5° giorno. Qualora la persona presenti sintomi o risulti positiva al test di amplificazione degli acidi nucleici,

---

<sup>6</sup> Si riformula il punto 6.1.2. come da avviso del 15.09.2021.

<sup>7</sup> Si elimina il punto 6.1.3. come da avviso del 15.09.2021.

l'isolamento termina, in caso di decorso clinico asintomatico, non prima di 14 giorni dal primo tampone che abbia attestato la presenza del virus; in caso di decorso della malattia con sintomi lievi, non prima di 14 giorni dall'insorgere dei sintomi e non prima di 48 ore dall'assenza di sintomi (definito come stabile miglioramento dei sintomi acuti di COVID-19 in base a valutazione medica). In ambedue i casi, per la fine dell'isolamento è richiesto inoltre un test effettuato non prima di 14 giorni (amplificazione degli acidi nucleici o antigenico, a cura di personale sanitario o personale analogo debitamente addestrato), che abbia dato esito negativo. L'autorità amministrativa circondariale competente dispone in merito e determina la fine dell'isolamento.

- 6.3.3 Per tutte le altre persone risultate positive al test l'isolamento termina, in caso di decorso clinico asintomatico, non prima di 14 giorni dal primo tampone che abbia attestato la presenza del virus; in caso di decorso della malattia con sintomi lievi, non prima di 14 giorni dall'insorgere dei sintomi e a minimo 48 ore dall'assenza di sintomi (definito come stabile miglioramento dei sintomi acuti di COVID-19 in base a valutazione medica). In ambedue i casi, per la fine dell'isolamento è richiesto inoltre un test effettuato non prima di 14 giorni (amplificazione degli acidi nucleici o antigenico, a cura di personale sanitario o personale analogo debitamente addestrato), che abbia dato esito negativo. L'autorità amministrativa circondariale competente dispone in merito e determina la fine dell'isolamento.

## **7. Disposizione transitoria**

Per le persone che al 31 agosto 2021, ai sensi dell'Ordinanza generale del Ministero della Salute bavarese del 14 aprile 2021, prot. n. G51s-G8000-2021/505-38 (Bollettino ministeriale BayMBI. n. 276) sulla quarantena dei contatti e delle persone sospette di infezione e l'isolamento delle persone risultate positive al test per Coronavirus (Ordinanza generale sull'isolamento), modificata dall'Ordinanza generale del 28 maggio 2021, prot. n. G51s-G8000-2021/505-63 (Bollettino ministeriale BayMBI. 367, si trovino in quarantena o isolamento, si applicano le disposizioni dell'Ordinanza generale del Ministero della Salute bavarese del 14 aprile 2021, prot. n. G51s-G8000-2021/505-38

(Bollettino ministeriale BayMBl. n. 276) sulla quarantena dei contatti e delle persone sospette di infezione e l'isolamento delle persone risultate positive al test per Coronavirus (Ordinanza generale sull'isolamento), modificata dall'Ordinanza generale del 28 maggio 2021, prot. n. G51s-G8000 -2021/505-63 (Bollettino ministeriale BayMBl. 367), disponendo che la fine del periodo di isolamento o quarantena si basi su quanto previsto al punto 6 della presente ordinanza generale nella versione di volta in volta<sup>8</sup> vigente.

## **8. Infrazioni**

La violazione della presente Ordinanza generale è perseguibile come reato amministrativo ai sensi dell'art. 73 par. 1a punto 6 della Legge per la protezione contro le infezioni IfSG.

## **9. Effetto immediato**

La presente Ordinanza generale ha effetto immediato ai sensi di legge.

## **10. Entrata in vigore, scadenza**

La presente Ordinanza generale entra in vigore in data 1 settembre 2021 e scade il 31 dicembre 2021.

---

<sup>8</sup> Integrazione avvenuta in seguito all'avviso del 09.09.2021; punto 7 modificato come da avviso del 15.09.2021.